



- Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

(OESC)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1999¹ sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Art. 14

Abrogato

II

¹ L'allegato 1 è modificato come segue:

Titolo «V. Altre prestazioni» n. 24.

24. Adeguamento della grafia dei nomi secondo l'articolo 99^fOESC, se la relativa domanda è presentata indipendentemente da un fatto di stato civile da documentare nel registro dello stato civile:

- se la domanda è presentata per una persona 75
- se la domanda è presentata contemporaneamente da due persone coniugate o che vivono in un'unione domestica registrata 100
- se la domanda è presentata da un genitore o da entrambi i genitori per loro o per il figlio 100

SR

¹ RS 172.042.110

L'emolumento include una conferma dell'ufficio dello stato civile che l'adeguamento della grafia dei nomi è stato documentato nel registro dello stato civile.

² L'allegato 3 è modificato come segue:

Titolo «IV. Altre prestazioni» n. 10.

10 Trasmissione di domande all'ufficio dello stato civile competente in Svizzera
e riscossione degli emolumenti 30

III

La presente ordinanza entra in vigore l'11 novembre 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi